

Codice A1820B

D.D. 20 settembre 2019, n. 3255

Concessione Breve BICB 11/19 - Demanio idrico fluviale - Lanificio Egidio Ferla S.p.a. - Comune di Valdilana (BI) - Richiesta di concessione breve per pulizia dell'opera di presa situata nella fascia di rispetto del Rio Fango.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, il Lanificio Egidio Ferla S.p.a. all'esecuzione dei lavori di pulizia dell'opera di presa posta nel Rio Fango, a servizio del Lanificio stesso, situata in Comune di Valdilana (BI) e di concedere l'occupazione delle aree demaniali necessarie alla realizzazione dei lavori, così come specificato negli allegati all'istanza, nonché nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- b. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del torrente Rio Fango;
- c. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904 difformi dal progetto presentato o non indicate, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- d. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- e. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- f. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- g. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- h. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- i. l'eventuale materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- j. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- k. il Lanificio Egidio Ferla S.p.a. dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

l. la presente autorizzazione all'occupazione del suolo demaniale interessato dai lavori ha validità a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento fino al 31/12/2019 e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia;

m. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

n. ad avvenuta ultimazione, il soggetto autorizzato dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

o. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Giorgetta LIARDO

Il Funzionario estensore:

P.I. Lucio Beccari